

TRIBUNALE DI MESSINA
PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART 67 E SS C.C.I.I

Il Sig. **FERRIGNO ALESSANDRO**, nato a NAPOLI il 23/03/1971, C.F. FRRLSN71C23F839Y, residente in Messina, Contrada Citola n. 13, lettera 2, interno 3, pal P, frazione SS. Annunziata, elettivamente domiciliato in Messina, Via Felice Bisazza n. 20 presso lo studio dell'Avv. Raimondo Adamo (c.f. DMARND79L02F158U; pec: avv.raimondoadamo@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e lo assiste nella presente procedura giusta procura allegata (**doc. 01**).

PREMESSO

1) Considerazioni preliminari – requisiti di ammissibilità

Il sig. Alessandro Ferrigno riveste la qualifica di consumatore in quanto la posizione di debitore non nasce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale.

L'istante inoltre ha sempre vissuto pacatamente non assumendo nel tempo debiti sproporzionati alle proprie capacità reddituali.

In via preliminare, è opportuno evidenziare come, nel caso qui in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art 2 e 69 del DLgs 14/2019, tenuto conto che l'istante, sul piano soggettivo, soddisfa gli ulteriori requisiti, ed infatti:

- risulta qualificabile quale consumatore, essendo debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;
- risulta versare in stato di sovraindebitamento essendo in una situazione di crisi e/o insolvenza e, quindi, di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- non risulta soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste nel capo II, sezione II, del D.Lgs. n.14/2019;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui già alla Legge n. 3/2012 e oggi al D.Lgs. n.14/2019;
- non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti già previsti dagli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012 e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale, come da elenco che si allega in calce al presente atto.

2) la Proposta del piano di ristrutturazione dei debiti

Con la seguente proposta, il consumatore intende, attraverso la razionalizzazione delle spese ed un riparto adeguato delle proprie ed esclusive risorse reddituali, modificare la composizione della propria attuale posizione debitoria, e ciò anche al fine di mantenere la proprietà dell'immobile di residenza, sito in Messina C.da Citola n. 13, SS Annunziata.

Il sig. Ferrigno, infatti, prevede la possibilità di rimodulare, stralciando, ove ciò sia possibile, una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la *ratio* della legge 3/2012, e oggi al D.Lgs. n.14/2019 prevede per i soggetti sovraindebitati, e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare a sé e nei limiti alla propria famiglia.

3) Il Contesto familiare e le condizioni reddituali del richiedente

Il sig. Ferrigno non è sposato e vive con il figlio minore Ferrigno Alberto nato a Messina il 23.09.2008. Il nucleo familiare è composto esclusivamente dall'istante e dal figlio minore, come risulta dalla certificazione anagrafica allegata (cfr. certificato di stato di famiglia – **doc. 02**).

Da sempre si occupa della educazione e, in via esclusiva, del sostentamento del figlio minore.

Il sig. Alessandro Ferrigno attualmente è occupato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Interno ed in servizio presso la Questura di Messina Sez. Polstrada con inquadramento di "Ispettore e equiparato" e mansione "Comandante della Squadra di "Polizia Giudiziaria ed Infortunistica" presso la sezione di Polizia Stradale di Messina. Percepisce uno stipendio netto di circa € 1.334,55 al mese (al netto delle ritenute fiscali e di legge, delle deleghe e delle cessioni del quinto), oltre tredicesima mensilità, come da buste paga prodotte (**doc. 03**).

Il figlio minore Alessandro frequenta la Scuola Militare Teuliè di Milano e non percepisce alcun reddito.

4) Le cause dell'indebitamento

Al fine di ricostruire l'effettiva buona fede e bontà delle argomentazioni del sig. Ferrigno è opportuno ripercorrere il percorso di vita e le tappe che hanno contrassegnato l'attuale situazione debitoria, partendo dalla data in cui risalgono le origini dell'indebitamento non colpevole.

Nel caso del sig. Ferrigno l'indebitamento, gradualmente, è stato determinato a partire dal 2008 da una serie di concause indipendenti dalla propria volontà comprovate da motivi legati a diversi fattori.

Dal 2008, dopo la nascita del figlio Alberto (nato a Messina il 23.9.2008), il sig. Ferrigno si è fatto carico del mantenimento della propria compagna sig.ra Giacinto Emanuela nata a Messina

l'11.01.1976 (madre del figlio Alberto) e di un atro bambino avuto dalla compagna da una precedente relazione.

Il nucleo familiare, formato da 4 persone, nel 2008 viveva a Palermo presso l'abitazione presa in affitto dall'odierno istante che al tempo prestava servizio presso il capoluogo siciliano.

La situazione di difficoltà economica del sig. Ferrigno, però, si è aggravata nel 2010, quando, a seguito del trasferimento a Messina e della necessità di provvedere al mantenimento del nucleo familiare composto, come detto, dalla compagna e due bambini (tra i quali il figlio nato nel 2008), l'odierno istante ha deciso di acquistare un immobile - che all'epoca aveva un valore di € 170.000,00 (stima non più attuale visto il crollo del valore degli immobili verificatosi negli anni seguenti) - interamente finanziato con mutuo concesso da Barclays a tasso variabile (**doc. 18, 19**).

L'operazione, di per sé già impegnativa con una rata mensile di € 789,00 circa, si è rivelata particolarmente onerosa per le spese accessorie di arredamento e per lavori di ristrutturazione condominiale che sono stati deliberati nello stesso anno per oltre € 6.500,00.

La situazione si è progressivamente deteriorata a far data dal 2013, quando il sig. Ferrigno ha assunto un incarico presso la Federazione Italiana Pallavolo (**doc. 12 e 13**) che, anziché stabilizzare la posizione economica - come sperato dall'istante -, ha comportato anticipazioni di spese per trasferte non sempre adeguatamente compensate dai rimborsi.

In questo frangente, dovendo anticipare le spese per le trasferte che venivano rimborsate con alcuni mesi di ritardo, il sig. Ferrigno è stato costretto a fare ricorso al credito sempre per fare fronte a piccole ma essenziali esigenze della famiglia.

Nel 2017 il sig. Ferrigno ha acceso un prestito di € 9.000,00 con Fineco che è stato estinto il 27.8.2018 (**doc. 25**)

Nel 2018, nel tentativo di risanare la situazione debitoria accumulata per fare fronte ai bisogni del nucleo familiare, il sig. Ferrigno ha rinegoziato il mutuo fondiario estinguendo quello della Barclays (**doc. 22**) e contraendone uno con la Banca Unicredit, prolungandolo il finanziamento fondiario per 25 anni (**doc. 05**); in occasione della rinegoziazione del mutuo, è stata fatta una significativa svalutazione dell'immobile il cui valore originariamente stimato € 170.000 è stato ridotto ad € 135.000 (oggi il valore di mercato è senza dubbio ulteriormente ridotto a non più di € 110.000).

Detta operazione ha comportato una riduzione della rata mensile di € 709,00 oltre un ulteriore importo dovuto per la polizza assicurativa (anch'essa oggetto di finanziamento) per complessivi € 825,00 mensili.

Nel 2019 il sig. Ferrigno, ha estinto tutta la sua esposizione relativa ad una cessione del quinto

dello stipendio concesso da Banca di Sassari spa (**doc. 26**).

Il sig. Ferrigno, poi, per esigenze familiari, nel mese di novembre del 2018 ha acquistato una autovettura (Peugeot) ottenendo il finanziamento di € 22.000,00 (rata € 328 mensile) da Banca PSA Italia SpA, posizione estinta, sempre ottenendo altri finanziamenti, versando in unica soluzione la somma di € 20.749 (**doc. 24**).

Nel 2019 il sig. Ferrigno, sempre ottenendo altri finanziamenti, ha estinto tutta la sua esposizione contratta nel 2018 con Findomestic versando in unica soluzione la somma di € 24.659 (**doc. 23**).

La situazione, però, è precipitata con l'impossibilità di onorare le rate delle carte revolving, con conseguente segnalazione al CRIF e successivo blocco dei rapporti bancari.

Il sig. Ferrigno si è affidato ad una società che svolge attività a tutela dei soggetti sovraindebitati e, concludendo accordi a saldo e stralcio, ha estinto alcune posizioni con Findomestic (versando l'importo di € 1.150 a fronte di un debito maturato di € 6.145,98), ma al contempo ha generato ulteriori rilevanti costi per commissioni e spese di consulenza che sono stati onorati (**doc. 21**).

Successivamente, nel 2023, sempre nell'intento di fare fronte alle esigenze della famiglia, il sig. Ferrigno ha rinnovato la cessione del quinto per corrispondere le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie.

Nel 2024, poi, il figlio minore Alberto è stato selezionato come allievo presso la Scuola Militare Teuliè di Milano. Per sostenere le spese di mantenimento, di viaggio e di istruzione del figlio presso l'Accademia Militare (Scuola Militare Teuliè di Milano), il sig. Ferrigno è stato costretto ad accendere un prestito di € 6.000,00 con ING Direct.

Tutto ciò ha generato quel perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

L'origine dei problemi di carattere finanziario cui è andato incontro il ricorrente, dunque, risiede nell'aumento delle spese mensili a fronte del proprio reddito difficilmente modificabile.

L'istante, infatti, lavora alle dipendenze del Ministero con inquadramento di "Ispettore e equiparato" e percepisce uno stipendio fisso, mentre l'attività in Federazione è compensata con rimborsi spese che non generano attivo.

Peraltro, le problematiche finanziarie si sono aggravate e sono divenute sempre più insostenibili per situazioni non imputabili a fenomeni all'epoca prevedibili ovvero ad operazioni finanziarie avventate.

Dalla documentazione prodotta, infatti, risulta che il debitore, all'epoca della stipulazione del mutuo per l'acquisto della casa, aveva un lavoro stabile e ben retribuito, trovandosi alle dipendenze del

Ministero dell'Interno.

Come si evince dunque dalla sequenza di ingaggi il sig. Ferrigno, al momento in cui ha stipulato il mutuo per l'acquisto della casa, lavorava già da diversi anni e percepiva uno stipendio adeguato, quindi era assolutamente nelle condizioni di onorare puntualmente le rate imposte dal piano di ammortamento ed anche quelle derivanti da qualche piccolo finanziamento.

Per lo più si tratta di finanziamenti ottenuti per l'acquisto di elettrodomestici per la casa, per fare fronte a spese straordinarie di ristrutturazione del condominio, per esigenze scolastiche del figlio e per spostamenti di lavoro.

I vari finanziamenti nel tempo ottenuti o rinnovati sono stati accesi sempre per soddisfare esigenze primarie della famiglia o per l'acquisto di una autovettura, o per onorare le rate insolute o ripianare debiti pregressi a nuove condizioni.

Così è accaduto che le società finanziarie hanno spesso utilizzato l'espedito del mutuo di scopo (chirografario), attraverso l'estinzione anticipata, cumulandolo al precedente prestito quello nuovo.

Nella fattispecie l'esposizione dell'istante, grazie all'abuso incontrollato del merito creditorio si è spinta ben oltre i limiti consentiti, con l'illusione del povero malcapitato che si è trovato a dover pagare rate mensili che, complessivamente considerate, erodono gran parte dello stipendio percepito.

Certamente di fronte agli eventi sopradescritti è facile comprendere come la vita del Ferrigno sia radicalmente mutata, entrando in una spirale di sovraindebitamento sempre in continuo peggioramento per cui le rate hanno cominciato a pesare sempre più e non poter essere più puntualmente onorate.

In seguito, è evidente che il sig. Ferrigno si è trovato a dover fronteggiare un indebitamento composto da più obbligazioni le cui rate rendono oggi più che mai difficilissima la vita del consumatore che usufruisce esclusivamente del proprio stipendio da lavoratore subordinato.

Nonostante le difficoltà esposte il Ferrigno, senza trascurare la famiglia e, in particolare, il figlio minore, ha sempre cercato di onorare gli impegni assunti con i creditori, per come comprovato dalla allegata documentazione che attesta come nella l'odierno istante abbia sempre contratto debiti nel tentativo di estinguere quelli pregressi.

5) Prospetto della situazione debitoria complessiva

DETTAGLIO DEBITI

		<i>Totale debito</i>
BANCHE FINANZIARIE:	➔	€ 252.367,30
Privilegiati per mutuo ipotecario (Banca Intesa, oggi società cessionaria Prelios)	170.400,00 ¹	
Chirografari		
Compass	€ 24.850,87 ²	
Vivibanca - Fincontinuo	€ 38.947,03 ³	
ING Direct	€ 5.870,27 ⁴	
Fineco	€ 3.150,00 ⁵	
		<i>Totale debito</i>
IMPOSTE e TASSE:	➔	2.063,58 (*)⁶
Agenzia Entrate Riscossione	€ 1.098,58 (*) ⁷	
Amministrazione finanziaria	0	
Enti Pubblici (Comuni ...)	408,00 ⁸⁺ 557,00 ⁹⁺ (*) ¹⁰	
INPS	0	
INAIL	0	
		<i>Totale debito</i>
DIVERSI:	➔	€ 2.700,00¹¹
spese condominiali	1.707,28* ¹²	
Fornitori, sanzioni, spese giudiziali, varie ...	992,72 ¹³	
TOTALE DEBITI	➔	257.130,88 (stima)

¹ Importo del debito acquisto da Prelios Credit Servicing di cui insolute oltre 46 rate di importo variabile;

² Importo ceduto di "prestito delega" anno 2023 con COMPASS Banca (esiste documento di sintesi) **REGOLARMENTE IN CORSO**;

³ Prestito "cessione del quinto", quota ceduta anno 2023, **REGOLARMENTE IN CORSO**;

⁴ Residuo debito prestito ING DIRECT, **REGOLARMENTE IN CORSO**;

⁵ Quota approssimativa mancata estinzione del FIDO con FINECO + residuale Carta di Credito

⁶ Oltre ad eventuale altro in corso di accertamento;

⁷ Oltre a eventuale altro già richiesto all'ente, in attesa di riscontro;

⁸ Provvedimento 9180 del 20.09.2024 (TARI 2019);

⁹ Provvedimento N. 36757 del 12/12/2024 (TARI 2020);

¹⁰ TARI dal 2021 al 2024 da quantificare;

¹¹ Importo approssimativo comprensivo della stima sugli oneri condominiali;

¹² Tutta l'annualità 2024 ancora non chiuso il bilancio;

¹³ CT8411/2016 – FERRIGNO vs MINISTERO DELL'INTERNO residuo di € 1150,00.

Si precisa che il soprariportato schema è stato redatto tra il mese di settembre del 2024 ed il mese di gennaio 2025, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni rese dai soggetti creditori e, pertanto, potrebbe essere soggetto ad errori e/o a modifiche in quanto, nonostante l'esposizione debitoria sia soggetta ad aumenti (per interessi ecc.) il sig. Ferrigno nel frattempo ha continuato a corrispondere le somme dovute mensilmente per le cessioni del quinto e per le deleghe di pagamento.

Il consumatore, per tentare di ricostruire in maniera il più completa e dettagliata possibile la situazione debitoria, ha comunque inoltrato richiesta di precisazione dei crediti al CRIF, alla centrale rischi Banca d'Italia e ad altri vari enti e creditori.

A detti importi, vanno aggiunte le indennità dell'OCC e gli onorari del legale redattore.

Per completezza di esposizione si segnala che l'istante non ha compiuto, negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione del proprio patrimonio tale da ledere i creditori.

Dall'indagini eseguite presso il Tribunale di Messina, non risultano inoltre pendenti procedimenti civili, né penali, né azioni esecutive mobiliari, né immobiliari, né fallimentari.

6) Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale del sig. Ferrigno, per come oggi richiesto dall'art. 66 comma 3 D.lgs. 14/2019, è essenzialmente costituita dall'unità immobiliare sita in Messina, C.da Citola, identificata al catasto di Messina al fg. 99, part. 599, sub 4, che rappresenta l'unico bene immobile di proprietà dell'istante, che costituisce la casa di abitazione e di residenza del nucleo familiare, il cui valore è stimato nell'importo di circa € 110.000,00 (cfr. **doc. 09, 10**).

Rientrano nel patrimonio del debitore anche n. 1 autovettura (Peugeot immatricolata nel 2018) e n. 1 motociclo (Kymco immatricolato nel 2011) come da visure ACI/PRA che si allegano (**doc. 11**).

Allo stato il sig. Ferrigno è titolare di un conto corrente presso ING Bank (n. conto 2198776) di cui si allegano gli estratti di conto corrente (**doc. 07**), sul quale viene canalizzato lo stipendio.

E' altresì titolare di un conto presso Che Banca - Mediobanca (n. conto 100573063984) di cui si allegano gli estratti di conto corrente (**doc. 08**), che viene movimentato principalmente per le spese affrontate per l'incarico affidato dalla Federazione pallavolo e sul quale vengono accreditati i relativi rimborsi spese.

Il sig. Ferrigno è anche titolare di una carta Post Pay Evolution per il quale è autorizzato uno scoperto di € 3.000,00 mai utilizzato (**doc. 14**).

Il sig. Ferrigno, inoltre, è titolare di una carta American Express (**doc. 15**).

DETTAGLIO CREDITI / ATTIVO

		<i>Totale crediti</i>
CREDITI:	➡	5.000
Crediti per imposte varie, rimborsi Irpef, risarcimento sinistri, ecc	0	
Veicoli di proprietà (valore stimato)	5.000,00	
Banche: saldo attivo c/c, depositi a risparmio, titoli;	0	

IMMOBILI DI PROPRIETA'

<i>Numero immobili</i>		<i>Valore totale presunto</i>
	➡	110.000
Fabbricati n.	1	
Terreni n.	0	

<i>Importo mensile</i>	<i>moltiplicato</i>	<i>n. di mensilità</i>
TOTALE CREDITI / ATTIVO		115.000

* * *

REDDITI MENSILI NUCLEO FAMILIARE

		<i>Importo</i>
Ultima busta paga (gennaio 2025)	➡	€ 1.334,55 (netto)

7) Situazione reddituale della famiglia

Il sig. Alessandro Ferrigno percepisce reddito da lavoro dipendente di circa € 2.200,00 mensili oltre tredicesima, come da buste paga allegate (**doc. 03**), dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (**doc. 04**) e certificazione ISEE (**doc. 06**) allegate.

Atteso che il figlio minore, ancora studente, è privo di reddito ed è mantenuto dal padre (istante, consumatore), ne deriva che l'intero nucleo familiare dipende esclusivamente dallo stipendio del debitore.

Va evidenziato che, al momento, al reddito testé indicato vanno detratte le cessioni e le deleghe di pagamento, oltre le spese correnti come quantificate nella successiva sezione.

Pertanto, al netto di dette detrazioni (per spese, deleghe e cessioni) al sig. Ferrigno non rimane

nulla del suo stipendio.

8) Spese correnti per il mantenimento proprio e della famiglia

Il nucleo familiare è composto dal Sig. Alessandro Ferrigno e dal figlio Alberto (nato a Messina il 23.9.2008), come da certificato dello stato di famiglia (**doc. 02**).

La spesa "media mensile familiare" indicata dal Ferrigno per far fronte alle esigenze personali e familiari è composta da spese personali e spese del figlio, che si aggirano intorno a € 1.246,83, di cui € 815,00 per sé stesso ed € 831,81 per il figlio, tenendosi conto di numerose voci (generi alimentari, abbigliamento, riparazioni, utenze, visite mediche, trasporto etc) come qui di seguito riportate analiticamente, come da schema che segue:

TABELLA D - Prospetto spese correnti mensili

Descrizione	Spese personali	Spese familiari	Uscite totali
Vitto	250,00	100,00	350,00
Luce	80,00	00,00	80,00
Condominio (con AMAM)	120,00	0,00	120,00
Gas	60,00	00,00	60,00
Telefono	30,00	10,00	40,00
Assicurazioni veicoli	40,00	0,00	40,00
Bolli, revisioni, manutenz	40,00	0,00	40,00
Carburante	150,00	0,00	150,00
Viaggi (Milano)	0,00	200,00	200,00
Retta scuola ufficiali	0,00	81,83	81,83
Vestiaro	30,00	30,00	60,00
farmaci e visite	15,00	10,00	25,00
Totale	815,00	431,83	1.246,83

Il totale indicato, peraltro, non può neanche considerarsi esaustivo in quanto mancante delle spese annuali dovute per IMU, Tari, etc. e di altre spese varie e straordinarie per il sostentamento della famiglia.

Si evidenzia quindi come spesso le spese correnti e ulteriori costi, per come si evince dalle bollette e dalle ricevute di pagamento delle varie utenze (**doc. 16**), sono maggiori rispetto il range indicato.

Il limite del sovraindebitamento, di fatto, è oggettivamente ed abbondantemente superato, basti accostare alle suddette uscite il pagamento delle rate che mensilmente il sig. Ferrigno versa e

continua a versare alla Compass, alla Vivibanca, alla Fincontinuo ed alla Ing Direct, complessivamente per oltre € 900,00 mensili.

9) Resoconto sulla solvibilità del sig. Ferrigno negli ultimi tre anni

Al fine di meglio comprendere la solvibilità del debitore negli ultimi tre anni si producono in allegato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (doc. 04).

10) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte

Il consumatore ha esibito i documenti allegati ampiamente esaustivi alla redazione del presente piano. Da quanto esibito si può ricostruire la posizione debitoria complessiva, la composizione del nucleo familiare e le spese correnti necessarie allo svolgimento della vita quotidiana.

I documenti reddituali del consumatore permettono il calcolo della quota disponibile da includere nel piano.

Le visure presso l'agente della riscossione (doc. 17) dimostrano l'esistenza dei debiti fiscali nella misura indicata, anche se alcuni debiti potrebbero essere ancora in corso di accertamento e/o di precisazione.

Da quanto sopra esposto si deduce che a fronte di un reddito da lavoro dipendente medio di circa € 2.200,00, il sig. Ferrigno è tenuto ad affrontare esborsi per complessivi oltre € 3.000,00, di cui € 1.246,83 per spese personali e familiari, € 900,00 per deleghe e cessioni del quinto, € 912,00 per il mutuo fondiario (a tasso variabile), oltre ulteriori spese straordinarie.

TABELLA - Prospetto situazione debitoria mensile

Descrizione	Entrate	Uscite	Differenza 1	Spese attuali
Stipendio	2.200,00			
Spese correnti		1.246,83		1.246,83
Mutuo ipotecario		912,00		0,00
Cessioni e deleghe		829,00		829,00
ING Direct		90,00		90,00
Totali	2.200,00	3.077,83	- 877,83	2.165,83

Dalla tabella emergono uscite mensili variabili di circa di € 3.077,83 a fronte di una entrata fissa di circa € 2.200,00, con una plusvalenza passiva di € 877,83.

Le sole rate mensili per i debiti finanziari, ivi compresa la rata di mutuo, se fossero state pagate per intero, oggi ammonterebbero a € 1.831,00 circa, a cui vanno comunque sommate le spese familiari.

Attualmente, vista l'incapacità patrimoniale, il sig. Ferrigno non riesce a pagare le rate del mutuo ma soltanto il finanziamento concesso da Ing Direct (presso la stessa banca viene versato lo stipendio) le deleghe di pagamento e le cessioni che vengono prelevate direttamente dallo stipendio mensile.

Dal confronto tra la situazione relativa alle passività accumulate e le risultanze derivate dal reddito prodotto dal lavoratore si desume che la disponibilità di risorse del sig. Ferrigno superano decisamente il limite minimo della sopravvivenza, preso atto anche del fatto che il debitore vive da solo con il figlio a suo totale carico.

Va ribadita la circostanza, largamente documentata, che il sig. Ferrigno versa in tale condizione di crisi non già per aver condotto uno stile di vita deplorabile ma solo per garantire a se stesso ed al figlio minore un normale standard di vita, consentendo al figlio di affrontare gli studi.

È su tali premesse che deve essere presa in esame e valutata la condizione di crisi da sovraindebitamento in cui è incorso l'odierno richiedente, la sua buona fede nell'assumere le obbligazioni e l'incolpevolezza della situazione di grave sovraindebitamento in cui versa.

Il sig. Ferrigno ha interesse ad onorare, per quanto nelle disponibilità, i debiti contratti, pagando una rata sostenibile e pur se con qualche falcidia, nei tempi e nelle modalità di seguito illustrati, mantenendo la casa di abitazione, in modo da potersi riprendere con dignità il possesso della propria vita.

11) Concessione abusiva del credito

Alla luce della superiore disamina è evidente che nel caso sussistono tutti gli elementi della classica fattispecie di "**concessione abusiva del credito al consumatore**".

Nella determinazione della odierna condizione di sovraesposizione del debitore istante va considerata una non puntuale analisi del merito creditizio operata, a suo tempo, dall'Istituto che ha accordato il mutuo e successivamente dagli altri finanziatori.

Dalla documentazione in atti si evince agevolmente che le banche e le finanziarie hanno erogato finanziamenti al sig. Ferrigno pur in presenza di precedenti "sofferenze" del debitore, senza adeguati accertamenti, indipendentemente dal reddito dimostrato dal mutuatario e dagli apparenti

moduli di identificazione e adeguata verifica della clientela fatti sottoscrivere pro-forma.

Certo è che il sig. Ferrigno all'atto della stipula del contratto di mutuo, ritenesse, in assoluta buona fede ed in base al proprio reddito di poter rispettare il pagamento delle rate (variabili) del contratto; altrettanto certo è che la valutazione effettuata dall'Istituto di credito che ha concesso il mutuo al debitore sia stata innegabilmente imprudente, non completamente responsabile e diligente e, di sicuro, non aderente al disposto di cui all'art 124 bis TUB.

Il dettato normativo impone, infatti, che l'accesso al credito segua sempre "all'esito di un'adeguata valutazione del merito creditizio"; attività che non sembra essere stata svolta in occasione della concessione del mutuo e soprattutto degli altri finanziamenti.

Orbene ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B prima della conclusione del contratto di finanziamento l'intermediario finanziario deve valutare il merito creditizio del consumatore, indagine che di fatto non è stata eseguita.

In sostanza il finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, per dir meglio, durante la fase istruttoria, avrebbe dovuto accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate. Nel caso in cui il consumatore immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorre al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (per tutte Cass. Civ. n. 7030/2006). Nell' ipotesi di erogazione di un "credito non sostenibile" a seguito di violazione dell'obbligo di astensione, in conseguenza dell'esito negativo della valutazione del merito creditizio, l'opinione maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei termini di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l'eliminazione degli interessi moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o l'eliminazione degli interessi compensativi.

Altra possibile via da imboccare per innalzare il livello di tutela del consumatore è per l'appunto quello dell'esdebitazione di cui alla L. 3/12.

È di tutta evidenza, dunque, che i finanziamenti (deleghe e cessioni di credito) via via concessi hanno le caratteristiche dell'erogazione di un "credito non sostenibile". A tal proposito, va evidenziato che secondo la Banca d'Italia il rapporto rata/reddito non deve essere superiore al 30%,

La proposta di ristrutturazione dei debiti che segue, dunque, mira a garantire, nei tempi e alle condizioni ivi indicate, la soddisfazione dei creditori senza che ciò, tuttavia, pregiudichi il mantenimento di condizioni di vita dignitose da parte del nucleo familiare.

Il piano del consumatore, quindi, propone alle finanziarie di decurtare il loro credito di una somma che tenga conto sia delle spese per il recupero del credito sia dei tempi di effettivo soddisfo, nonché di tenere conto che la riduzione debitoria si basa essenzialmente sul fatto che le stesse finanziarie hanno erogato credito a soggetto che avrebbe avuto problemi a onorare i pagamenti, senza effettuare le adeguate notifiche di solvibilità.

L'obiettivo della proposta è, dunque, quello di salvare l'abitazione dalla potenziale aggressione dei creditori ed individuare la più idonea ed equilibrata composizione tra il reddito disponibile e la massa debitoria a scadere avvalendosi delle facilitazioni previste dalla L. 3/2012 nei confronti di consumatori ritenuti affidabili.

A tale scopo il consumatore metterebbe a disposizione quota parte degli stipendi percepiti, escludendo la 13^a mensilità che rimarrebbe nella piena disponibilità del consumatore per sopperire ad esigenze imprevedibili.

Potendo, dunque, fare affidamento su un introito medio di € 2.200,00 al mese, l'importo che il debitore metterà a disposizione ogni mese sarà di € 953,17.

Durante il periodo di moratoria, una volta sospese le deleghe e le cessioni di pagamento che ad oggi erodono lo stipendio, il sig. Ferrigno corrisponderà le somme in prededuzione all'Organismo di Composizione della Crisi di CC.I.AA. e gli onorari al legale per l'assistenza nella presente procedura per poi distribuire la rata agli altri creditori.

La rata mensile complessiva, anche in questo caso, lascia un buon margine all'istante per le spese ordinarie necessarie.

La data di avvio al pagamento sarà quella indicata nell'omologazione dell'accordo e nel relativo provvedimento giudiziale.

Per i superiori motivi si ritiene che il superiore accordo possa comportare per tutti i creditori un recupero più certo, tempestivo e regolare nel tempo rispetto ad un eventuale recupero coattivo del credito vantato nei confronti dell'istante.

12) Somme messe a disposizione dal consumatore

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dalla parte istante per la fattibilità del piano di ristrutturazione del consumatore occorre considerare le spese della presente procedura come da preventivo dell'OCC (da quantificare); ii) il compenso per il sottoscritto Avv. Raimondo Adamo che ha predisposto la proposta, concordato in € 6.000,00 oltre spese generali iva e cpa.

L'unica garanzia al soddisfacimento dei creditori che può offrire il consumatore è il proprio stipendio (appresso si spiegherà perché non sia ricorribile la liquidazione controllata) al netto delle

spese occorrenti per il nucleo familiare del consumatore come sopra dettagliate.

Considerando l'attuale situazione e la volontà di porre un valido rimedio al sovraindebitamento, il consumatore potrebbe disporre di una rata mensile di € 953,17 circa al mese (calcolati sottraendo dallo stipendio netto di euro 2.200,00 circa le spese minime di sopravvivenza elencate nelle sopra indicate tabelle, pari ad euro 1.246,73).

In questo modo il sig. Ferrigno metterebbe a disposizione dei creditori la somma di € 11.438,04 circa all'anno.

Al fine di risolvere la situazione di difficoltà in via definitiva e in un tempo ragionevole, ma pur sempre sostenibile per il debitore, è stata considerata la possibilità di adempiere le varie obbligazioni nel termine di 120 mesi (10 anni) con rate dell'importo di € 953,17 ciascuna per un totale di euro 114.380,4 ai quali vanno aggiunti € 30.000,00 ricavabili da una quota del TFR che l'istante maturerà tra circa 8 anni.

L'obbligazione verrebbe soddisfatta partendo dal pagamento degli importi in prededuzione, per proseguire con quelli privilegiati e, infine, quelli chirografari sino all'estinzione delle obbligazioni che dovrebbero concludersi nel termine di dieci anni.

Così facendo, il totale che il consumatore mette a disposizione dei creditori è di € 144.380,04.

Oltre a tali somme il debitore assicura l'importo di € 1.500,00, accantonata a titolo di riserva per eventuali poste passive non indicate correttamente o da ripartire tra i creditori.

13) PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Sulla base delle premesse appena fatte l'istante propone il seguente Piano quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la **soddisfazione parziale del ceto creditorio** e di **conservare l'unico immobile di proprietà adibito a casa di famiglia**.

Preliminarmente l'istante rappresenta che può disporre di una somma reddituale complessiva di € 2.200,00 circa al mese dalla quale devono essere detratte le somme per permettere alla famiglia di poter vivere dignitosamente. La residua somma sarà messa integralmente a disposizione del Piano.

SPESE PROCEDURA

Le spese di procedura dell'OCC-CCIAA e i compensi dell'Avv. Adamo per l'assistenza alla procedura di OCC saranno corrisposte in prededuzione anche, utilizzando la concedenda moratoria annuale prevista dalla L. 3/2012.

Si rammenta che l'obiettivo della proposta di Piano è quello di **salvare l'abitazione** soprattutto nell'interesse del figlio, dall'aggressione dei creditori ed individuare la più idonea ed equilibrata composizione tra il reddito disponibile e la massa debitoria a scadere avvalendosi delle facilitazioni previste dal Dlgs 14/2019 nei confronti di consumatori ritenuti affidabili.

14) Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria - Meritevolezza e insussistenza di colpa grave, malafede o frode

Preliminarmente si sottolinea che è di lapalissiana evidenza che il debitore NON ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Tale indice consente di introdurre un secondo, ma non per questo meno importante, principio relativamente al giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Per raggiungere il risultato suddetto nella formulazione del piano di ristrutturazione il sig. Ferrigno, oltre ad **assicurare il pagamento integrale (100%) dei crediti assistiti privilegio (sulla base del valore del bene ipotecato)**

A tal proposito il sovraindebitato evidenzia che ai sensi dell'art. 67 comma 4 D.L.gs 14 del 2019 (già art. 7 comma 1 della L. n. 3/2012) *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione..."*.

Quanto disposto nel citato articolo deroga alla regola generale di integrale soddisfazione dei creditori privilegiati.

L'alternativa liquidatoria in senso stretto quindi, in accoglimento della superiore istanza, non può esistere, posto peraltro che il bene immobile di proprietà del consumatore coincide con la casa di abitazione principale.

Peraltro, in caso di futura messa in vendita della prima casa, tutto il nucleo familiare si troverebbe nell'esigenza di reperire altro immobile, il cui onere di locazione non sarebbe certamente inferiore a € 600,00/mese, con ulteriore aggravio delle già poche risorse familiari, a carico del sig. Ferrigno unico percettore di reddito.

Sul punto, inoltre, va rilevato che una eventuale e futura procedura esecutiva seguita dalla vendita non garantirebbe ai creditori un importo maggiore di quello offerto con il presente piano. Il ricavato, infatti, consentirebbe di coprire solo parzialmente i creditori privilegiati lasciando del tutto insoddisfatti gli altri creditori.

Conclusioni

La presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una situazione debitoria che il sig. Alessandro Ferrigno vuole fortemente onorare seppur in quota parte.

La crisi finanziaria e sociale del consumatore è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla Legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

Per tali ragioni, il sig. Ferrigno

CHIEDE

- 1) Preliminarmente che il Giudice Delegato Voglia disporre il "divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatori, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione della procedura,
- 2) fissare, ai sensi dell'art 70 comma 1 C.C.II, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto stesso ai creditori nei termini di legge, nonché l'idonea forma di pubblicità, a cura dell'Organismo di Composizione della crisi.
- 3) disporre moratoria di un anno di tutti i pagamenti dei debiti sopra descritti al fine di effettuare il pagamento in prededuzione, dei compensi per l'OCC e del difensore-redattore della proposta.
- 4) accogliere il piano del consumatore ed omologare il presente piano ai sensi della legge n. 3 del 2012, introdotto dal d.l. n. 137 del 2020, convertito nella L. n. 176/2020.
- 5) Concedere eventuale termine per precisazioni o modifiche della presente proposta di accordo, nel caso in cui vi fossero osservazioni da parte dei creditori.

Messina, 4 marzo 2025

Avv. Raimondo Adamo

